Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 3 aprile 1928 - Anno VI — Numero 79

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1024.**

LEGGE 11 marzo 1928, n. 555.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, numero 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1025.**

LEGGE 8 marzo 1928, n. 556.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, numero 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1026.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 557.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1027.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 558.

Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1028.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 559.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1029.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 569.

Inscrizione della moto-cisterna « Adige » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La moto-cisterna da 510 tonnellate, in costruzione presso il Regio cantiere di Castellammare di Stabia, è inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Adige ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 212. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1030.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 570.

Inscrizione dei rimorchiatori « Salvore », « Palinuro » e « Miseno » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I tre rimorchiatori da 270 tonnellate, in costruzione presso i Cantieri navali riuniti di Ancona, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo i nomi di « Salvore », « Palinuro », « Miseno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 213. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1031.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 571.

Radiazione della Regia torpediniera « 4 P.N. » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 4 P. N. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° marzo 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 214. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1032.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 579.

Modificazioni allo statuto della Regia università per stranieri in Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965;

Veduto il Nostro decreto 25 marzo 1926, n. 680, col quale vennero approvati la convenzione e lo statuto per il funzionamento della Regia università per stranieri in Perugia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto della Regia università per stranieri in Perugia, approvato con Nostro decreto 25 marzo 1926, n. 680, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

« Art. 1. — L'Università italiana per stranieri fondata con R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha lo scopo di diffondere la migliore e maggiore conoscenza dell'Italia in tutte le sue manifestazioni passate e presenti per la lingua, la letteratura, le arti, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, culturali, industriali, patriottiche e il suo pensiero attraverso i secoli.

« L'Università ha sede in Perugia ed è regolata ed amministrata a norma del presente statuto ».

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Art. 3. — All'Università è preposto un Consiglio direttivo composto di:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del comune di Perugia;

un rappresentante della provincia di Perugia;

un rappresentante della Regia università;

un rappresentante della Camera di commercio dell'Umbria;

rispettivamente nominati dal Ministero degli esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Comune, dalla Provincia, dal Consiglio di amministrazione della Regia università degli studi, dalla Camera di commercio, anche fra persone estranee ai rispettivi dicasteri, enti e consessi;

un rappresentante degli enti, che concorrono con una annua somma non inferiore al quinto del contributo dello Stato.

« I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto di parteciparvi di persona.

« I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati ».

All'art. 4 è sostituito il seguente:

« Art. 4. — Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, che è anche il rettore della Regia università ».

All'art. 5 è sostituito il seguente:

« Art. 5. — Il Consiglio direttivo si raduna ordinariamente due volte l'anno e precisamente nel dicembre e nel luglio, e straordinariamente allorquando il presidente lo ritenga opportuno o almeno il terzo dei membri ne faccia richiesta.

« Nell'adunanza ordinaria del dicembre forma il bilancio preventivo per l'anno successivo e sceglie i corsi da tenersi, compilando, su proposta del presidente, i relativi programmi da diramarsi anche a mezzo dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

« Nel mese di luglio compila il consuntivo dell'anno antecedente da rimettersi non oltre l'ottobre, insieme con una relazione illustrativa, a tutti gli enti contribuenti per le loro eventuali osservazioni ».

All'art. 8 è sostituito il seguente:

« Art. 8. — Nell'Università è anche istituito un corso teorico e pratico di lingua, letteratura, storia e arte italiane diviso in due sezioni, inferiore e superiore, per stranieri di ogni nazionalità, e specialmente di lingua francese, spagnola, inglese e tedesca ».

All'art. 10 è sostituito il seguente:

« Art. 10. — A dettare i corsi, di cui all'art. 7, saranno chiamati docenti delle università e istituti superiori del Regno e notabilità nel campo culturale e politico.

« Essi dovranno sottoporre al Consiglio direttivo della Regia università il programma del corso da trattare nell'àmbito di uno dei raggruppamenti indicati nell'art. 7.

« A dettare le lezioni del corso di lingua e letteratura sono scelti dal Consiglio direttivo insegnanti di scuole medie.

« I programmi delle lezioni, che i medesimi dovranno impartire, debbono essere approvati dal Consiglio direttivo ».

All'art. 12 è sostituito il seguente:

« Art. 12. — Saranno rilasciati agli iscritti attestati di frequenza ai corsi, nonchè agli stranieri e agli italiani delle terre redente o dimoranti all'estero da oltre cinque anni attestati di conoscenza della lingua pel corso inferiore e diplomi di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero pel corso superiore; questi ultimi in base ad esami che si terranno alla fine di ogni anno accademico secondo le norme determinate nel regolamento, di cui all'articolo successivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 6. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1033.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. **581.**

Norme integrative del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali e commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, relativo all'ordinamento dei Magazzini generali, e il regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di completare le norme del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, con il quale è stato costituito il Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio tra gli industriali produttori ed i commercianti di marmi dei comuni di Carrara e Fivizzano, costituito con R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, è autorizzato ad istituire Magazzini generali per il deposito di marmi e pietre appartenenti ai consorziati, ed a esercitarli per mezzo di apposita azienda speciale.

Come gestore di tali Magazzini il Consorzio potrà rilasciare ai depositanti, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, fedi di deposito e note di pegno.

Art. 2.

L'istituzione e l'esercizio dei predetti Magazzini generali saranno disciplinati dalle norme del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il Consorzio ha però facoltà di iniziare l'esercizio dei Magazzini generali prescindendo dalla procedura e dai termini di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 2 e agli articoli 3, 4, 5 e 7 del citato R. decreto-legge 1° luglio 1926.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio presenterà al competente Consiglio provinciale dell'economia il regolamento e la tariffa di cui all'art. 2 nn. 4 e 5 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 2290.

Art. 3.

Le infrazioni agli obblighi imposti ai consorziati dal decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, saranno punite con una pena pecuniaria fissa di L. 1000 e con una pena proporzionale non superiore al 10 per cento del valore del prodotto che sarà considerato in contravvenzione.

In caso di recidiva, la pena pecuniaria fissa potrà essere portata fino a L. 10,000, ferma restando la pena pecuniaria proporzionale.

Gli agenti del Consorzio e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica che accerteranno le contravvenzioni di cui sopra, ne faranno denunzia al prefetto della provincia di Massa e Carrara ed all'autorità giudiziaria competente.

Ove siavi pericolo di alterazione, di sottrazione o di deteriorazione, il presidente del Consorzio provoca dall'autorità giudiziaria competente i provvedimenti conservativi necessari.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà inviato al Parlamento per la conversione in legge dal Ministro proponente che è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 8. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1034.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 578.

Approvazione della fusione fra l'Università dei marmorari di Roma e l'Associazione similare fra i capi d'arte marmorari della stessa città.

N. 578. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la fusione fra l'Università dei marmorari di Roma con l'Associazione similare tra i capi d'arte marmorari della città stessa, in un ente unico che conserva l'antica denominazione di « Università dei marmorari di Roma », ed è approvato lo statuto di tale ente.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1035.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 494.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica delle Regie scuole medie « G. Carducci », in Bengasi.

N. 494. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, la Cassa scolastica delle Regie scuole medie « G. Carducci », in Bengasi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1036.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 472.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Conegliano.

N. 472. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Conegliano viene trasformato a favore dell'Orfanotrofio maschile amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1037.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 482.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Monticelli, con sede in Monticelli Bagni, frazione del comune di Montechiarugolo.

N. 482. R. decreto 12 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Monticelli, con sede in Monticelli Bagni, frazione del comune di Montechiarugolo, provincia di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1038.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 493.

Fusione del Consorzio reggiano fra le cooperative di lavoro della provincia di Reggio Emilia col Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro fasciste, con sede in Reggio Emilia.

N. 493. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio reggiano fra le cooperative di lavoro della provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, viene fuso nel Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro fasciste, con sede nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1928 - Anno VI

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Suppan di Erminio, nato a Trieste il 26 giugno 1896 e residente a Trieste, via Piccolomini, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Suppan è ridotto in « Suppani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Suppan nata Sbisà di Giacomo, nata l'8 agosto 1900, moglie;
2. Mario di Renato, nato il 3 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gustavo Trobic fu Giovanni, nato a Trieste il 14 luglio 1882 e residente a Trieste, via dell'Istituto, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trobelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gustavo Trobic è ridotto in « Trobelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giustina Trobic nata Wolf di Giovanni, nata il 7 ottobre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Umek di Gregorio, nato a Trieste l'11 luglio 1882 e residente a Trieste, via Cecilia Rittmeyer, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Umek è ridotto in « Umelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Umek nata Lussich fu Simeone, nata il 18 maggio 1891, moglie;
2. Ferruccio di Rodolfo, nato il 10 giugno 1921, figlio;
3. Bruno di Rodolfo, nato il 27 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Valentincich fu Biagio, nato a Descla (Gorizia) il 12 giugno 1884, e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Valentincich è ridotto in « Valentini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ludmilla Valentincich nata Culk di Tomaso, nata il 15 settembre 1887, moglie;
2. Vittorio di Pietro, nato il 22 maggio 1918, figlio;
3. Guido di Pietro, nato il 16 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 16 marzo 1928 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cesano, in provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

Il giorno 20 marzo 1928, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Biella, succursale n. 1, in provincia di Novara, con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 marzo 1928, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Caprazzino, in provincia di Pesaro, con orario limitato di giorno.

Il giorno 22 marzo 1928, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ruviano, in provincia di Benevento, con orario limitato di giorno.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		4,603,767,331.46	+ 56,506
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	6,769,690,373.08		— 293,293
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . . . . »	1,144,958,270.79		+ 281,137
		7,914,648,643.87	— 12,156
Riserva totale . . . L.		12,518,415,975.33	+ 44,350
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . . »		212,949,576.76	— 50,891
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,225,946,220.01	— 65,105
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		18,067,706.89	— 701
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	700,566,254.60		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1,688,722.95		
		702,254,977.55	— 59,301
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1,009,638,602.24	— 2,284
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	42,097,000.70		— 11,854
altri . . . . »	65,020,691.90		+ 1,650
		107,117,692.60	+ 13,504
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		275,088,684.58	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		119,659,607.71	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,299,963,630.93	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . . »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	103,503,609.29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	171,032,102.15		+ 3,044
Debitori diversi . . . . »	1,000,853,557.40		+ 3,626
		1,317,414,268.84	+ 6,670
Spese . . . . L.		18,107,755.16	+ 675
L.		22,732,337,265.55	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		43,095,254,609.51	+ 596,698
L.		65,827,591,875.06	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		135,718,075.51	— 184
TOTALE GENERALE . L.		65,963,309,950.57	+ 460,991

Saggio normale dello sconto 6.50 % (dal 5 marzo 1928).

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

(13075)

D'ITALIA

Versato L. 180,000,000

marzo 1928 (VI)

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		17,107,229,000 —	— 163,110
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		464,919,754.09	— 118,467
Depositi in conto corrente fruttifero	»		3,281,647,165.55	+ 212,163
Conto corrente del Regio tesoro (suo debito)	»		321,112,082.52	— 31,068
	L.		21,174,908,002.16	— 100,482
Capitale	L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»		17,607,028.95	— 11,753
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	105,547,022.44		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —		—
Creditori diversi	»	945,148,949.14		— 30,868
			1,096,695,971.58	— 30,868
Rendite	L.		84,982,056.46	+ 7,580
Utili netti dell'esercizio precedente	»		58,118,794.07	—
	L.		22,732,337,265.55	
Depositanti	»		43,095,254,609.51	+ 596,698
	L.		65,827,591,875.06	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		135,718,075.51	— 184
TOTALE GENERALE	L.		65,963,309,950.57	+ 460,991

Rapporto della riserva (12,518,415,975.33) ai debiti (21,174,908,002.16) da coprire 59.12 per cento.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 30)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	758555	175 —	Prono Giovannina, moglie di Guido Francesco, Giovanni, Carlo e Benigna fratelli e sorelle fu Antonio, l'ultima minore sotto la patria potestà della madre Ricca Celestina fu Giovanni, vedova di Prono *Antonio*, tutti eredi indivisi di Ricca Giuseppe, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ricca Margherita fu Giovanni, vedova di Chiantarello Pietro.	Intestata come contro, fratelli e sorelle fu *Pietro detto Antonio*, l'ultima minore ecc. come contro, vedova di Prono *Pietro detto Antonio*, tutti eredi indivisi, ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	26	Cap. 5,500 —	Fornoni *Maria fu Pietro*, minore sotto la patria potestà della madre Tonoli Caterina fu Pietro, vedova Fornoni.	Fornoni *Maria-Angela* fu *Alessandro*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	399062	500 —	Valenza *Paolina* fu Giuseppe, moglie di De Santis Vincenzo, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio a Valenza *Antonietta* fu Giuseppe, nubile, domic. a Trapani.	Valenza *Maria-Antonia-Francesca-Paola* ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Valenza *Maria-Antonia* ecc. come contro.
»	399063	500 —	Valenza Vincenza fu Giuseppe, moglie di Venuti Raffaele, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	399064	500 —	Valenza Maria fu Giuseppe, nubile, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Valenza Maria ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	71372	160 —	Menicucci Angelo fu *Melchiorre*, domic. a Falerone (Ascoli Piceno), vincolata.	Menicucci Angelo fu *Melchiade*, domic. come contro, vincolata.
3.50 %	154000	35 —	Flandinet Irene fu Vittorio, minore sotto la amministrazione della propria madre Gianotti Elena domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a *Berard* Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Berardo* Orsola fu Giuseppe, nubile.
»	146180	35 —	Flandinet Maria fu Vittorio, nubile, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a *Berard* Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto a *Berardo* Orsola fu Giuseppe, nubile.
Cons. 5 %	428261	340 —	Antonino *Rosa* di *Pietro-Massimo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. ad Agliè (Torino).	Antonino *Marie-Rose-Charlotte* di *Pierre Joseph*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	110	Cap. 5,000 —	Fabbri Rita di *Fabio*, minore sotto la patria potestà del *padre*.	Fabbri Rita di *Vittoria*, minore sotto la patria potestà della *madre*.
Buoni Tesoro ordinari nominativi	2298 2299	» 2,000 — » 2,000 —	Alassio *Angiolina* di Gio. Batta, moglie di *Bottini* Nicola.	Alassio *Angela* di Gio. Batta, moglie di *Trucchi* Nicola.
Cons. 5 %	148703	310 —	*Adriani Giuseppina* fu Filomena, moglie di De Santis *Paolo*, domic. a Roma, vincolata.	*Andriani Giuseppa* fu Filomena, moglie di De Santis *Pietro-Paolo*, domicil. a Roma, vincolata.
»	352397	675 —	Porcellana Arcangela-*Candida* fu Domenico, moglie di *Florio* Giuseppe, domic. a Caravino (Torino).	Porcellana Arcangela-*Gabriella* fu Domenico, moglie di *Florio* Giuseppe, domic. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennali 14ª emissione	52 53	Cap 50,000 — » 13,000 —	Negrone *Emilia-Vittoria* di Giulio, moglie di Viglietti Mario; con usufrutto vitalizio a Negrone Giulio fu Brancaleone.	Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia* di Giulio, moglie ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	460738	3,750 —	Alizeri Giovanni Edoardo fu *Terenzo* interdetto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu *Terenzo*, domic. a Genova.	Alizeri Giovanni-Edoardo fu *Lorenzo* interdetto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu *Lorenzo*, domic. a Genova.
»	333893	230 —	Muolo Alfonso di Vincenzo, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto vitalizio a Coda *Emilia* fu Pasquale, vedova di Pastore Nicola, domic. a Cava dei Tirreni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Coda *Maria-Carmela* fu Pasquale, vedova ecc. come come contro.
» »	173623 174624	50 — 50 —	Zingales Francesco, Zingales Aldo di Leone e di Testo-ne Irma, domic. in Alessandria.	Zingales Francesco, Zingales Aldo di Leone e di Testone Irma, *minori, sotto la patria potestà del padre*, domic. in Alessandria.
»	123062	440 —	Ciura *Raffaele* e *Giuseppe-Arcangelo* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre De Castris Vincenzina fu Arcangelo, vedova Ciura, domic. a Taranto; con usufrutto vitalizio a Fantastico Vincenzo fu Angelo Raffaele, vedova di De Castris Arcangelo.	Ciura *Arcangelo-Raffaele* ed Arcangelo-Giuseppe fu Francesco, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.35
Svizzera	364.71	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.412	Albania (Franco oro)	363.75
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	318.66	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.645	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.65
Romania	11.85	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.37	Rendita 3 % lordo	44.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	86.15
New York	18.924	Littorio 5 %	86.15
Dollaro Canadese	18.91	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.55
Oro	365.14		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze in entrambe le sezioni della Regia scuola di avviamento al lavoro di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1926, con il quale veniva indetto il concorso al posto di insegnante titolare di scienze in entrambe le sezioni della Regia scuola di avviamento al lavoro di Reggio Emilia con l'obbligo di completamento di orario per l'insegnamento della matematica nelle classi aggiunte;

Considerata l'opportunità di modificare il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso stesso;

Vista la nota n. 103413 del 29 febbraio 1928-VI del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 16 luglio 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1926) col quale è stato indetto il concorso al posto di insegnante titolare di scienze in entrambe le sezioni della Regia scuola di avviamento al lavoro di Reggio Emilia, con l'obbligo di completamento di orario per l'insegnamento della matematica nelle classi aggiunte.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è riaperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di scienze in entrambe le sezioni della Regia scuola di avviamento al lavoro di Reggio Emilia, con l'obbligo di completamento di orario per l'insegnamento della matematica nelle classi aggiunte.

Art. 3.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante assegnato al grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 e con il supplemento di servizio attivo di L. 1700 oltre l'eventuale indennità caro-viveri, e la prosegue fino al grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di avviamento. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole dell'esperimento, constatato da apposite ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Le domande presentate per l'ammissione al concorso indetto con il decreto Ministeriale 16 luglio 1926, se confermate dal competente ufficio, saranno ritenute valide per l'ammissione al concorso che forma oggetto del presente decreto.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in scienze fisiche e naturali;

b) laurea in scienze naturali;

c) laurea in scienze fisiche e matematiche;

d) diploma di scienze naturali e fisiche rilasciato dalle Regie università di Roma o di Napoli o dal Regio istituto superiore di Firenze alle alunne provenienti dalle soppresse sezioni di scienze dei Regi istituti superiori di magistero femminile;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari di Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 6.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni a stampa. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso. I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 9.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.